

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1595)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1966 (V. Stampato n. 2590)

d'iniziativa del deputato SULLO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1966*

Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura e la cui rete stradale presenti particolari difficoltà e pericoli per il traffico automobilistico, il Prefetto può, su richiesta della Amministrazione comunale interessata, d'intesa con la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, disporre la sospensione temporanea della circolazione di alcune categorie di utenti stradali prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Qualora poi la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i

pericoli del traffico automobilistico nell'isola siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.

I contravventori al divieto di cui al secondo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.